

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì - Cesena



REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI MANTENIMENTO E DI SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO

Adottato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n° 61 del 20.11.2008

Art. 1 - Finalità ed obiettivi del regolamento

Il Comune di Sogliano al Rubicone insiste in un'area del territorio provinciale con una forte vulnerabilità idrogeologica, dovuta alla natura argillosa dei terreni, dimostrata dai continui smottamenti franosi che riguardano, in particolare, le aree coltivate e le strade comunali e vicinali di tutto il territorio.

Il rischio di frane ed altri fenomeni idrogeologici dovuto alle caratteristiche territoriali è accentuato dagli insufficienti investimenti di manutenzione, anche ordinaria, da parte delle istituzioni competenti. Per salvaguardare il territorio, accanto alle grandi opere, occorrono azioni di manutenzione diffusa che possono essere garantite dalla quotidianità di chi vive ed opera costantemente su di esso come accade per le imprese agricole. Bisogna quindi riconoscere che una delle più importanti opportunità che l'agricoltura offre alla società è costituita proprio dai compiti ambientali svolti dall'impresa agricola.

Va detto che gli interventi di ripristino effettuati dagli enti competenti hanno attenuato l'impatto dei continui smottamenti franosi sugli effetti sociali, economici e di fruibilità del territorio, ma si deve prendere atto del ruolo dell'impresa agricola che si concretizza nel continuo monitoraggio del territorio, attuato attraverso la segnalazione del suo cambiamento, nella vigilanza contro azioni di vandalismo e di manomissione, nella prevenzione degli incendi e dell'inquinamento, nonché nel ripristino della normalità idrogeologica nei casi di dissesto, di pulizia della rete di scolo privata e nel trattamento contro gli insetti che viene attuato negli allevamenti.

L'Amministrazione comunale, da sempre attenta alla qualità dell'ambiente e della vita sociale, con il presente regolamento prende atto del ruolo multifunzionale delle imprese agricole nella difesa del territorio e promuove iniziative in loro favore mediante elargizione di un'indennità che ha il fine di permettere agli imprenditori agricoli una gestione aziendale sostenibile e di compensare il deficit di reddito causato dagli svantaggi naturali sulle attività delle zone montane.

Art. 2 - Beneficiari

Possono beneficiare dell'indennità gli imprenditori agricoli, anche non professionali, iscritti all'anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna, che risiedono o hanno sede legale in Sogliano al Rubicone, e che esercitano l'attività di coltivazione del fondo, la selvicoltura, l'allevamento di animali e le altre attività connesse, sul territorio dello stesso Comune.

Art. 3 - Ammontare del contributo

Il Comune concederà ai beneficiari, indipendentemente dalla superficie agricola dagli stessi condotta, un'indennità annua, a fondo perduto, il cui importo sarà calcolato in base al numero delle unità lavorative impiegate nell'azienda agricola regolarizzate ai fini del pagamento del contributo previdenziale.

L'indennità viene così determinata:

- Euro 600 per le imprese agricole con un solo addetto;
- Euro 1.150 per le imprese agricole con due addetti;
- Euro 1.750 per le imprese agricole con tre addetti.
- Euro 2.000 per le imprese con più di tre addetti.

Gli importi di cui sopra potranno essere variati annualmente con provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande

Le domande di contributo redatte su apposita modulistica predisposta dal competente ufficio, dovranno essere inoltrate al Comune di Sogliano al Rubicone entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno e dovranno attestare quanto di seguito indicato:

- il numero di codice aziendale di iscrizione all'INPS;
- la sede dell'azienda agricola;
- il luogo di residenza dell'imprenditore o sede legale della società;
- il numero delle unità impiegate nell'azienda agricola (collaboratori o soci).

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione comprovante l'ammontare dei contributi previdenziali relativi all'anno solare precedente alla data della richiesta, oltre al frontespizio dei bollettini di versamento ove risulta riportato il n. di codice aziendale e il n. di giornate lavorative per le quali vengono pagati i contributi.

E' fatto obbligo agli imprenditori beneficiari di comunicare all'ufficio comunale competente, in forma scritta, qualunque modificazione relativa al numero delle unità impiegate nell'azienda agricola, entro e non oltre sessanta giorni dall'evento.

Art. 5 - Istruttoria delle domande

Il responsabile del procedimento, per liquidare i contributi provvede:

- a ricevere le domande ed a comunicare l'avvio del procedimento;
- ad istruire le pratiche verificando la completezza della documentazione e controllandone la regolarità;
- ad effettuare l'eventuale richiesta della documentazione mancante o integrativa, assegnando un termine (di regola di trenta giorni) per provvedere alla relativa integrazione. Qualora l'interessato lasci decorrere inutilmente il termine assegnato per l'integrazione dell'istanza, la domanda s'intenderà ad ogni effetto come rinunciata ed il procedimento si riterrà tacitamente concluso.

I contributi concessi dal Comune sono cumulabili con altri aiuti pubblici, nel limite dell'ammontare degli aiuti di Stato in regime "de minimis".

Art. 6 - Liquidazione del contributo

Il contributo sarà erogato al beneficiario in unica soluzione entro novanta giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande.

Art. 7 - Controlli e revoche

Poiché quello elargito ai sensi del presente regolamento può essere classificato “contributo di scopo” per il raggiungimento delle finalità indicate al precedente art. 1, la mancata coltivazione del fondo per l'intero anno solare determinerà la decadenza dal diritto alla corresponsione del contributo.

Art. 8 - Priorità nell'accoglimento delle domande

Nell'eventualità che gli stanziamenti annuali non siano sufficienti per assicurare l'erogazione dei contributi a tutti i richiedenti, sarà data priorità alle domande presentate dagli imprenditori agricoli più anziani di età.

Art. 9 - Azioni di tutela

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle attestazioni prodotte dai richiedenti. In caso di false attestazioni saranno applicate le disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

Art. 10 - Forme di pubblicità

Al fine di assicurare idonee forme di pubblicità e d'informazione ai potenziali beneficiari del contributo, l'Amministrazione comunale provvederà annualmente a diffondere sul territorio comunale un congruo numero di manifesti e ad informare le associazioni di categoria ed i presidenti dei Consigli di Frazione.